

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Consiglio dell'Unione Europea, presentato il 3 luglio 2001

(Causa C-257/01)

(2001/C 245/21)

Il 3 luglio 2001, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Dominique Maidani e dal sig. Carmel O'Reilly, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La Commissione delle Comunità europee conclude che la Corte voglia:

1. Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 789 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto⁽¹⁾.
2. Annullare il regolamento (CE) del Consiglio 24 aprile 2001, n. 790 che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera⁽²⁾.
3. Condannare il convenuto alle spese.

Motivi ed argomenti principali

La Commissione stabilisce che il Consiglio si sarebbe riservato erroneamente ed irregolarmente, in violazione dell'art. 202 del Trattato e dell'art. 1 della decisione 99/468⁽³⁾, competenze di esecuzione e che, in ogni caso, il Consiglio non avrebbe né adeguatamente né correttamente motivato tale riserva di competenze di esecuzione. La Commissione ritiene, inoltre, che la procedura, stabilita rispettivamente dall'art. 2 del regolamento n. 789/2001 e dall'art. 2 del regolamento n. 790/2001 in base al quale, in sostanza, gli Stati membri stessi modificano alcune informazioni in punto di fatto contenute, rispettivamente, nell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari in materia di visti, nelle decisioni del comitato esecutivo «Schengen» SCH/Com-ex (98) 56, SCH/Com-ex (99) 14 e SCH/Com-ex (94) 15 e nel manuale comune, sia viziata e contraria all'art. 202 del Trattato.

⁽¹⁾ GUL 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 116 del 26.4.2001, pag. 5.

⁽³⁾ Decisione del Consiglio 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese, proposto il 3 luglio 2001

(Causa C-258/01)

(2001/C 245/22)

Il 3 luglio 2001 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata da Bernard Mongin e Francisco Miguel França, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo proceduto alla trasposizione dell'art. 6, nn. 1 e 4, della direttiva 94/57/CE⁽¹⁾, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, in particolare non avendo instaurato un rapporto funzionale, disciplinato da un accordo scritto formale e non discriminatorio o da un'intesa giuridica equivalente, con le società di classificazione, e non avendo fornito alla Commissione informazioni particolareggiate in merito a tale rapporto funzionale, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 6, nn. 1 e 4, della direttiva 94/57/CE.
- condannare la Repubblica portoghese alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 94/57/CE è stata trasposta nell'ordinamento giuridico portoghese con il decreto legge 6 agosto 1996, n. 115/96.

Conformemente alle informazioni ricevute dalla Commissione nell'ambito del comitato istituito dall'art. 7 della direttiva 94/57/CE, lo Stato portoghese delega i suoi obblighi a talune società di classificazione (American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register of Shipping, Nippon Kaiji Kyokai). La Commissione rileva che gli accordi scritti formali e non discriminatori o le intese giuridiche equivalenti (art. 6, n. 2, della direttiva 94/57/CE), che fissano le tariffe e le funzioni specifiche assunte dalle organizzazioni, e che dovevano essere conclusi o adottati e trasmessi alla Commissione immediatamente dopo la citata delega degli obblighi, non sono ancora stati stipulati come del resto riconoscono le autorità portoghesi. Inoltre, l'art. 6, n. 4, della direttiva 94/57/CE stabilisce che i singoli Stati membri devono parimenti fornire alla Commissione informazioni precise sul rapporto funzionale instaurato con le società di classificazione. Ora, le autorità portoghesi non hanno ancora fornito tali informazioni alla Commissione, che ne deve informare successivamente gli altri Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 319 del 12.12.1994, pag. 20.